

INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia
Gare, Appalti e Approvvigionamenti
Sede operativa e legale: Marittima, Edificio 248 - 30135 Venezia
telefono: 041/2724.354 - telefax: 041/2724.182
Internet: <http://www.insula.it> e-mail: appalti@insula.it

Capitolato Speciale d'Oneri -Procedura Aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto per il periodo 01.03.2010 / 28.02.2011
CIG 0396540328.

Art. 1- Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto, utilizzabili all'interno di una rete di esercizi per la ristorazione convenzionati con il fornitore dei buoni cui il personale dipendente e parasubordinato di Insula S.p.A. potrà accedere per la consumazione del pasto.

Art. 2 - Entità dell'appalto

Il valore stimato del servizio per il periodo in oggetto è di circa € 167.573,00 (oltre I.V.A.).

La quantità presunta dei buoni pasto per il periodo di n. 12 mesi è la seguente:

- n. 17539 ca. del valore nominale di € 9,30 (esclusa I.V.A.) per il personale dipendente e parasubordinato;
- n. 864 ca. del valore nominale di € 5,16 (esclusa I.V.A.) per il personale dipendente part-time.

Insula S.p.A. si riserva di aumentare o diminuire il numero dei buoni, fino a concorrenza del limite di un quinto.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza 01.03.2010.

Insula S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il servizio di ulteriori mesi 3.

Art 4 - Descrizione del servizio - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- Consegnare a Insula S.p.A. la quantità di buoni pasto così come ordinati entro 5 giorni dalla data di trasmissione dell'ordine ovvero entro i giorni risultanti dalla sua offerta in sede di gara;
- Garantire che detti buoni pasto diano luogo, presso gli esercizi di ristorazione convenzionati, a prestazioni alternative di mensa.
- Garantire il convenzionamento del numero minimo di locali previsto nella "Tabella A" - locali minimi richiesti - sotto riportata ovvero del numero risultante dall'offerta presentata

dall'aggiudicatario in sede di gara nelle zone indicate nella citata "Tabella A"; le convenzioni devono essere attive alla data del primo marzo 2010 e per tutta la durata del contratto, tenendo conto di quanto segue:

il servizio deve essere garantito al personale di Insula mediante l'utilizzo dei buoni pasto presso gli esercizi siti entro la distanza massima di 1000 metri - salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità - dalle seguenti sedi di Insula S.p.A.:

- a) Venezia - Marittima;
- b) Venezia - Sant'Andrea Fabbricato 206;
- c) Venezia - Santa Croce 502;
- d) Venezia - San Marco 4934

inoltre il servizio deve essere garantito al personale di Insula:

- e) da una serie di altri locali presenti su Venezia, centro storico e isole, non direttamente afferenti alla sede di lavoro, ma capillarmente diffusi, per il personale operante fuori sede, le cui località e numero minimo di esercizi sono indicati nella "Tabella A" di seguito riportata.

"Tabella A" - locali minimi richiesti

Località	Numero minimo di locali
Sede di Insula: Venezia - Marittima	1 (*)
Sede di Insula: Venezia - Santa Croce - zona Piazzale Roma	6
Sede di Insula: Venezia - San Marco	5
Venezia - San Polo	3
Venezia - Cannaregio	3
Venezia - Castello	3
Venezia - Dorsoduro	3
Venezia - Santa Croce	3
Venezia - Giudecca	2
Venezia - Sacca Fisola	1
Venezia - Lido	3
Venezia - Pellestrina	2
S. Pietro in Volta	1
Venezia - Murano	2
Venezia - Burano	2
TOTALE LOCALI MINIMI RICHIESTI N.	40

(*) tutti i locali presenti in Marittima devono essere convenzionati, compresi quelli la cui apertura è prevista per periodi limitati (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità)

- Sostituire gli esercizi convenzionati che risultassero inadeguati.
- Fornire a Insula S.p.A. l'elenco dei locali presso i quali il buono pasto è utilizzabile, provvedendo a fornire l'elenco aggiornato ogniqualvolta ci fossero nuove convenzioni o cessazioni di convenzioni già in essere ovvero che l'elenco sia aggiornato e consultabile in internet, nel caso sia stato offerto detto servizio in sede di gara.
- Verificare che i locali abbiano la debita copertura assicurativa, in particolare per danni alimentari; predisporre a propria cura e spese opportuni controlli igienico - sanitari sul servizio reso dagli esercizi convenzionati ed eventualmente richiesti da Insula S.p.A. Insula S.p.A. è in ogni caso esente da ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme igienico sanitarie da parte degli esercizi di ristorazione convenzionati.
- Garantire il convenzionamento di ulteriori esercizi, entro 30 giorni dalla comunicazione di Insula S.p.A., salve comprovate ed oggettive ragioni di impossibilità:
 - per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori;
 - in caso venissero riscontrate, nel corso del contratto, carenze qualitative e quantitative in alcune zone.
- Garantire l'adeguamento degli esercizi convenzionati - nel caso di eventuali modifiche all'assetto organizzativo di Insula S.p.A. in ordine al numero delle sedi, alla loro collocazione, al numero del personale operante nelle diverse sedi, ecc. - entro 30 giorni dalla comunicazione di Insula S.p.A. in modo da assicurare l'utilizzo di buoni pasto in un numero di locali situati nel raggio di 1000 metri dall'eventuale nuova sede di lavoro.
- Comunicare tempestivamente a Insula S.p.A. eventuali variazioni relative agli esercizi pubblici convenzionati quali cessazione convenzione o nuova convenzione.
- Garantire la sostituzione di eventuali buoni pasto scaduti con buoni in corso di validità dello stesso valore, anche se alla scadenza di detti buoni non fosse più in essere il contratto con Insula S.p.A.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

La Ditta aggiudicataria provvede, a propria cura e spese, alla fornitura ed alla stampa dei buoni pasto, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dell'ordine ovvero entro i giorni offerti in fase di gara.

La consegna dei buoni pasto avviene mensilmente, su esplicita richiesta di Insula S.p.A. che invierà un suo ordinativo, in base alle presenze del mese precedente.

In caso di nuovi nominativi Insula S.p.A. provvederà a trasmettere l'ordinativo anche al di fuori della richiesta mensile e la ditta aggiudicataria provvederà alla consegna dei buoni nei tempi pattuiti.

Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta in cui risultino le numerazioni progressive dei carnet dei buoni pasto.

Art. 6 -Caratteristiche e fornitura dei buoni pasto

Il valore nominale del buono è di € 9,30, per il personale dipendente e per il personale parasubordinato e di € 5,16 per il personale dipendente part-time.

Insula S.p.A., tuttavia, si riserva la possibilità di variarlo in qualsiasi momento, comunicando con congruo preavviso il nuovo valore alla ditta aggiudicataria.

Il ribasso applicato in sede di offerta economica dovrà essere applicato anche all'eventuale aumento.

Resta inoltre inteso che ogni rapporto con gli esercizi di ristorazione convenzionati deve essere tenuto solo ed esclusivamente da parte della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria fornirà i buoni pasto in blocchetti contenenti i buoni, numerati progressivamente. Ogni buono recherà stampato sul fronte la dicitura "Insula S.p.A. - Società per la manutenzione urbana di Venezia", il cognome e nome del dipendente/collaboratore ed il valore nominale di cui al precedente art. 2 .

Art.7 - Fatturazione e pagamento

La ditta aggiudicataria emetterà mensilmente fattura relativa ai buoni pasto ordinati e consegnati per ciascun nominativo. Insula S.p.A. provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

L'importo da fatturare a Insula S.p.A. corrisponde al valore nominale - di € 9,30 per il personale dipendente e per il personale parasubordinato, di € 5,16 per il personale dipendente part-time - per ogni buono pasto utilizzato, detratto lo sconto offerto e comprensivo di I.V.A.

La ditta aggiudicataria non potrà pertanto pretendere altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

Il concorrente prende atto e nulla oppone a che Insula promuova degli accertamenti, anche a campione, in merito all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo agli esercizi ed ai ristoratori presso cui è convenzionato di quanto dovuto nei termini indicati nell'offerta tecnica.

Costituirà causa di sospensione dei pagamenti di cui al presente articolo, in tutto o per la parte corrispondente all'inadempimento, il mancato pagamento da parte del concorrente all'esercizio o al ristoratore di quanto allo stesso spettante quale rimborso dell'utilizzo dei buoni pasto. La sospensione del pagamento verrà meno solo qualora la situazione debitoria venga sanata da parte del concorrente.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, entro la data della stipula del contratto, una cauzione definitiva in favore di Insula S.p.A. ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 9 - Coperture assicurative

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta aggiudicataria stessa, quanto di Insula S.p.A. che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara,

ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

La ditta aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) adeguate coperture assicurative, contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) della ditta aggiudicataria: per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro;

b) Infortuni subiti dagli utilizzatori dei buoni pasto: per le seguenti somme assicurate:

- Caso morte, non inferiore a: Euro 100.000 per persona;
- Caso invalidità permanente, non inferiore a: Euro 100.000 per persona;
- Massimale catastrofale per evento, non inferiore a: Euro 2.000.000

Tale copertura (Infortuni) dovrà prevedere tra le altre condizioni anche: l'estensione al "rischio in itinere" (trasferimento a /dal locale convenzionato), in qualsiasi orario e anche con qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato; intossicazione da cibi e/o bevande; totale assenza di franchigie.

c) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona.

Art. 10 - Divieto di subappalto, di cessione di contratto

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa e clausola penale

Insula S.p.A. si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c., qualora si verificassero ripetuti ed ingiustificati ritardi o irregolarità nella consegna dei buoni pasto o ripetuti e fondati reclami da parte dei fruitori dei locali relativamente alla quantità e alla qualità dei cibi, all'igiene e alla sicurezza dei locali.

Causa di risoluzione del contratto anche le seguenti violazioni degli impegni contrattuali:

- nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di rimborsare ad Insula eventuali buoni non utilizzati;
- nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda a stipulare le polizze assicurative previste dal precedente art. 9 alle condizioni ivi previste, o non mantenga attive le polizze per tutta la durata del contratto;
- se il numero degli esercizi convenzionati presenti sul territorio comunale dovesse risultare inferiore a quelli offerti o dovesse in corso di contratto scendere al di sotto di tale soglia.

Il contratto si risolve di diritto previa comunicazione da parte di Insula S.p.A. alla controparte inadempiente dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

In tal caso, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente ai maggiori oneri e spese derivanti dalla necessità di attivare le procedure per la stipulazione di un altro contratto di appalto, la ditta inadempiente sarà chiamata a versare, a titolo di penale, una somma corrispondente al 10% dell'importo annuale del contratto.

Detta somma potrà essere, a discrezione di Insula, trattenuta dai compensi ancora eventualmente spettanti alla ditta, oppure incamerata utilizzando la cauzione di cui al precedente articolo 8.

In caso di ritardo nella consegna dei buoni pasto non superiore a 10 giorni oltre il termine di tolleranza di cui al precedente art. 5, la ditta appaltatrice potrà essere chiamata a corrispondere a Insula S.p.A., a titolo di penale, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza di un massimo del 10% del valore annuo del presente contratto.

Art. 12 - Oneri e spese

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto, imballaggio ed ogni altro onere, comprese le eventuali spese di contratto, registrazione ed ogni altra conseguente.

Art. 13 - Fallimento

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia - è esclusa la competenza arbitrale

Art. 15 - Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara e dell'eventuale successiva aggiudicazione.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri, debitamente datato e firmato dal legale rappresentante, dovrà essere inserito nell'offerta busta A, a pena di esclusione.

Venezia, 16 novembre 2009

Insula S.p.A.